



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2001, proposto da Ireneo Carta e Figli Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Margelli ed Antonio Moro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Cagliari, via Besta N.2;

***contro***

il Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Bettino Arru, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero N.65;

***nei confronti di***

Gianni Carboni Srl;

***per l'annullamento***

della determinazione dirigenziale n° 50185/200 del 30 maggio 2001,

del Settore Appalti del Comune di Sassari, con la quale si dispone l'aggiudicazione della fornitura macchina operatrice alla ditta controinteressata;

nonché, avverso la mancata esclusione dalla gara della società Gianni Carboni s.r.l. e della relativa offerta, la nota del responsabile del servizio Patrimonio del 22 giugno 2001 e il verbale di aggiudicazione in data 24 maggio 2001.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. – La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara per pubblico incanto, indetta dal Comune di Sassari per la fornitura di una macchina operatrice (terna gommata). Con l'impugnata determinazione dirigenziale, l'amministrazione ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore della società controinteressata.

2. – Con il ricorso, notificato il 13 e 16 luglio 2001 e depositato il successivo 19 luglio, la società ricorrente chiede l'annullamento del

suddetto provvedimento di aggiudicazione, nonché degli altri atti meglio indicati in epigrafe, deducendo la violazione del capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui prevedeva che il mezzo da offrire dovesse essere dotato di motore ad aspirazione naturale, mentre l'offerta presentata dalla società aggiudicataria veniva indicato un mezzo dotato di motore turbocompresso.

3. – Si è costituito in giudizio il Comune di Sassari, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. – All'udienza del 2 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Il ricorso è infondato.

Come esattamente rilevato nelle difese dell'amministrazione comunale, l'art. 6 del capitolato speciale d'appalto prescriveva le sole caratteristiche tecniche minime della macchina operatrice oggetto della fornitura, lasciando, pertanto, la possibilità ai concorrenti di offrire anche mezzi con caratteristiche tecniche migliori o superiori (oltre che più convenienti sotto il profilo economico, visto che il criterio di aggiudicazione fissato nel bando era quello del maggior ribasso sul prezzo a base di gara). Nel caso di specie, come risulta anche dalla relazione tecnica redatta dal dirigente del servizio, depositata in atti, la dotazione di un propulsore sovralimentato consente prestazioni superiori in termini di potenza e di coppia massima. Tale caratteristica della macchina operatrice offerta dalla società Gianni Carboni s.r.l. non rappresenta, quindi, una violazione

del capitolato speciale.

4. – La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza, nei termini precisati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore del Comune di Sassari, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO